REGOLAMENTO (CEE) N. 1104/80 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1980

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 685/69 e (CEE) n. 625/78 per quanto concerne i termini di pagamento per il burro e il latte scremato in polvere acquistati dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 764/80 (4), e l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2498/79 (6), stabiliscono rispettivamente per il burro e per il latte scremato in polvere, date limite per il pagamento del prezzo di acquisto da parte degli organismi d'intervento ;

considerando che è necessario rivedere dette date limite e fissare inoltre un termine iniziale per il pagamento del prezzo d'acquisto per uniformare le condizioni d'acquisto praticate dagli organismi di intervento, da un lato, e quelle praticate nel commercio normale, dall'altro ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue :

1. Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

   « 5. Il pagamento del burro acquistato dall'organismo d'intervento è effettuato in un termine che inizia il quarantesimo giorno dopo la sua presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento e scade il settantunesimo giorno dopo tale data ».

2. È aggiunto il seguente paragrafo 6 :

   « 6. Ai sensi del presente regolamento, il giorno della presa in consegna è il giorno dell'entrata del burro nel deposito frigorifero designato dall'organismo d'intervento ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 625/78 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il pagamento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo d'intervento è effettuato in un termine che inizia 40 giorni dopo la sua presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento e scade 70 giorni dopo tale data ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
(4) GU n. L 85 del 29. 3. 1980, pag. 18.
(5) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.
(6) GU n. L 285 del 14. 11. 1979, pag. 5.